



**BIOERA S.P.A.**

**Assemblea Ordinaria**

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**

Signori Azionisti,

siete stati convocati nell'Assemblea di Bioera S.p.A. (la “Società” o “Bioera”) in sede ordinaria, presso la sede sociale in Milano, via Palestro 6, per il giorno 24 gennaio 2014, ore 11.00, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del giorno**

1. Azione risarcitoria per il dissesto di Bioera S.p.A. culminato nell'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del D.Lgs. n. 39 del 2010, dell'incarico di revisione legale conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. e nomina del nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente relazione è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione.

\* \* \*



**Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto dell'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**

***1. “Azione risarcitoria per il dissesto di Bioera S.p.A. culminato nell'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”***

In merito al primo punto all'ordine del giorno, si ricorda l'Assemblea degli Azionisti del 28 maggio 2013 aveva deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione l'incarico di effettuare ogni più opportuno approfondimento in merito all'accertamento, con la massima precisione possibile, della responsabilità risarcitoria gravante complessivamente e/o individualmente su tutti i soggetti attivi nella gestione precedente la procedura concordataria e segnatamente gli organi sociali (amministratori e sindaci) di Bioera S.p.A. in carica sino all'assemblea del 5 aprile 2010, la società di revisione contabile e gli altri soggetti responsabili del dissesto di Bioera S.p.A. sotto la gestione precedente la procedura concordataria e di conferire al Consiglio di Amministrazione mandato affinché, all'esito di quanto sopra, venisse convocata entro l'esercizio 2013 una nuova assemblea per l'adozione delle opportune deliberazioni.

All'esito, il Consiglio ha maturato il convincimento che l'azione di responsabilità debba essere esercitata.

In particolare, dall'analisi della documentazione afferente alla gestione di Bioera nel periodo precedente all'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, è emerso il compimento, da parte degli amministratori, di almeno tre operazioni di cd “*window dressing*”, effettuate in chiusura degli esercizi 2005, 2006 e 2007: si tratta delle operazioni “Lacote”, “Pehf” e “Cape Live”.

L'effetto di tali operazioni è stato quello di presentare una situazione patrimoniale sensibilmente migliore di quella in realtà esistente.

Le plusvalenze artificialmente prodotte sono infatti di rilevantissimo ammontare:

- €1.913.000,00 per l'anno 2005 (operazione Lacote);
- €4.286.000,00 per l'anno 2006 (operazione Pehf);
- €2.142.000,00 per l'anno 2007 (operazione Cape Live).

In sostanza, circa €8.500.000,00 di plusvalenze fittizie.

Va rilevato, in proposito, che, vista la dotazione patrimoniale, la Società non si sarebbe comunque venuta a trovare in una situazione di erosione del capitale sociale tale da rendere necessaria una ricapitalizzazione ovvero lo scioglimento, e dunque non sembra possibile attivare la responsabilità ex art. 2485 cod. civ.

Tuttavia, sussistono elementi tali da ritenere probabile che fondatamente la Società potrebbe ugualmente proporre la generale azione di responsabilità di cui all'art. 2392 cod. civ., e ciò sotto un duplice profilo:

- in primo luogo, per l'intrinseca dannosità insita nel fatto di non consentire l'emersione di una situazione di tensione finanziaria, anche a prescindere dal verificarsi di una causa di scioglimento, in termini di aggravamento dell'entità del dissesto;
- in secondo luogo, perché tutte le operazioni menzionate hanno natura prettamente finanziaria e sono state pertanto compiute operando al di fuori dell'oggetto sociale (nel senso che lo svolgimento di attività finanziaria era consentito eccezionalmente, mentre Bioera avrebbe dovuto svolgere quale *core business* attività commerciale).

In sostanza, la responsabilità è generata dall'aver compiuto attività estranea all'oggetto sociale al fine di occultare una situazione di grave tensione finanziaria.



Sotto il profilo soggettivo, tale responsabilità può essere fatta valere nei confronti degli amministratori che materialmente idearono e perfezionarono le operazioni di cui si parla, mentre con riguardo ad altri membri del consiglio di amministrazione nei periodi di riferimento, il coinvolgimento di questi dovrebbe essere valutato con attenzione, poiché pur essendo vero che essi sono comunque responsabili ai sensi dell'art. 2392, 2° co., cod. civ., tuttavia occorre rilevare che la giurisprudenza in materia di azioni di responsabilità considera negativamente l'indiscriminata citazione di tutti i membri del consiglio di amministrazione, anche se sprovvisti di deleghe o comunque poco o per nulla concretamente operativi: in altri termini, la contestazione di condotte omissive è un argomento che fa significativamente "meno presa" sui Tribunali rispetto all'attribuzione di concreti fatti circostanziati.

A diverso titolo - contrattuale - gli stessi fatti potranno poi essere contestati ai consulenti ed ai dirigenti della Società materialmente coinvolti.

Sarà poi possibile far valere la responsabilità concorrente dei sindaci in carica nel periodo di riferimento, responsabilità che trova fondamento nella disposizione dell'art. 2407, comma 2, cod. civ., che recita: I sindaci "sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica".

Tale responsabilità discende:

- da una violazione degli obblighi di vigilanza sull'operato degli amministratori (con particolare riferimento alla vigilanza circa l'obbligo, da parte degli amministratori, di adottare le misure necessarie a preservare l'integrità del patrimonio sociale a garanzia delle ragioni dei creditori);
- e da una violazione degli obblighi di attivazione ed intervento (e cioè del mancato esercizio degli specifici poteri/doveri di cui i sindaci sono investiti ai fini del concreto ed efficace esercizio della loro funzione di controllo).

Infine, e considerato che le violazioni degli amministrazioni si sono estrinsecate nella commissione di operazioni con finalità e riflessi evidenti nei bilanci di esercizio, vi è pure la possibilità di coinvolgere nell'azione la società di revisione Mazars s.p.a.

Occorre peraltro precisare che la ricostruzione giuridica nei termini che precedono prescinde dalla concreta dimostrazione e quantificazione degli effetti dannosi, dimostrazione che, in sede giudiziale, è essenziale che venga fornita in termini rigorosi al fine del vittorioso esperimento dell'azione di responsabilità: tale elemento dovrà necessariamente essere apprezzato con l'ausilio di professionisti del settore di riferimento.

\* \* \*

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.:*

- *esaminata e discussa la Relazione degli Amministratori illustrativa della proposta di avvio di azione di responsabilità contro gli organi sociali (amministratori e sindaci), la società di revisione contabile e gli altri soggetti responsabili del dissesto di Bioera S.p.A. sotto la precedente gestione, culminata con l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo*

**DELIBERA**



- (i) *di esprimersi in senso favorevole all'avvio di azione di responsabilità contro gli organi sociali (amministratori e sindaci), la società di revisione contabile e gli altri soggetti responsabili del dissesto di Bioera S.p.A. sotto la precedente gestione, culminata con l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, valutando, all'esito dei chiarimenti che verranno offerti nel corso dell'assemblea, l'estensione della proponenda azione e del novero dei soggetti da citare.*



**Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato:**

2. ***“Proposta di risoluzione consensuale, ai sensi dell’art. 13, comma 4 del D.Lgs. n. 39 del 2010, dell’incarico di revisione legale conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.e nomina del nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”***

Signori Azionisti,

durante la riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi il 16 dicembre u.s. è stato approvato di porre all'ordine del giorno della prossima convocanda Assemblea la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 39 del 2010 per gli esercizi 2010-2018, ed il contestuale affidamento di un nuovo incarico di revisione legale, il tutto con effetto dalla data prevista per l'Assemblea summenzionata.

Tale decisione è stata assunta dopo aver esaminato la richiesta di onorari aggiuntivi, relativi all'esercizio 2012, ricevuta da PricewaterhouseCoopers rispetto agli importi previsti nell'originaria proposta di revisione e dopo svariate discussioni a livello di *management* interno che hanno portato a riconsiderare (i) il contesto attuale in cui si trovano ad operare la Società e, al contempo, (ii) le esigenze ad oggi sostanzialmente differenti rispetto agli obiettivi e alle finalità originariamente fissate a livello di Gruppo.

Alla luce di ciò, non si ritiene più efficacemente perseguibile, per entrambe le parti, il rapporto contrattuale concernente l'attività di revisione legale attualmente in corso di svolgimento.

Si segnala che, nel termine di quindici giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea, il Collegio Sindacale presenterà le proprie osservazioni in merito alla proposta di risoluzione consensuale del rapporto con PricewaterhouseCoopers, nonché la propria proposta motivata in merito al soggetto ritenuto idoneo ad essere nominato quale nuovo revisore dei conti della Società.

Il tutto sarà reso disponibile mediante pubblicazione sul sito internet della Società e deposito presso la sede sociale, nei termini di legge.

\* \* \*

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*“L’Assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A., esaminata la Relazione degli Amministratori illustrativa della proposta di risoluzione consensuale, ai sensi dell’art. 13, comma 4 del D.Lgs. n. 39 del 2010, dell’incarico di revisione legale conferito alla società di revisione*



*PricewaterhouseCoopers S.p.A., esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale relativamente alla nomina del nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti,*

**DELIBERA**

- (i) di approvare la proposta di risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del D.Lgs. n. 39 del 2010, dell'incarico di revisione legale conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;*
- (ii) di nominare il nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della proposta motivata presentata dal Collegio Sindacale ed all'esito di quanto emerso nel corso della discussione assembleare."*



\* \* \*

Milano, 20 dicembre 2013

Bioera S.p.A.  
Il Consiglio di Amministrazione